



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I Commissari Straordinari

CS/COO/dt

Roma, 14 aprile 2022

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di CASSINO**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 90/2022_Tirocinio_Svolgimento a distanza

Con il quesito formulato il 4 aprile scorso si domanda se la possibilità di effettuazione del tirocinio a distanza (PO 70/2021) permanga anche a conclusione del periodo di emergenza sanitaria. A tal proposito si osserva quanto segue.

Come segnalato nella INFO alle Segreterie del mese di marzo, la legge n. 15/2022 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" ha prorogato al 31 dicembre 2022 (l'art. 6, co. 4) le disposizioni di cui all'art. 6, co. 1, 2 e 2-bis¹, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41) per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari.

¹ Art. 6. Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari

1. Qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca possono essere definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, l'organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.

2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale.

2-bis. Per le finalità di cui al comma 1 connesse al protrarsi dello stato di emergenza, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, possono essere definite, per la sessione dell'anno 2020, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, l'organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento degli esami di abilitazione per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, nonché, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro.

Come è noto, le suddette disposizioni prevedono la possibilità che con apposito decreto del Ministero dell'Università siano definite, in deroga alle disposizioni normative vigenti, le modalità di effettuazione dell'esame di Stato, nonché individuate (sempre con decreto ministeriale) modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie - ivi comprese modalità a distanza - per il tirocinio previsto per l'abilitazione all'esercizio delle professioni (art. 6, comma 2. D.L. citato)

Con riferimento all'anno 2021 lo svolgimento degli esami di Stato in deroga alla normativa vigente e lo svolgimento del tirocinio professionale secondo modalità diverse da quelle ordinarie, anche a distanza, sono stati previsti dal D.M. MUR n. 238/2021 (informativa n. 49/2021), mentre in relazione all'anno 2022 non risulta ad oggi essere stato adottato alcun decreto del Ministero dell'Università relativo alle modalità di effettuazione dell'esame di Stato 2022 ed all'eventuale deroga delle modalità ordinarie di effettuazione del tirocinio per cui, in mancanza del suddetto decreto, la modalità di svolgimento del tirocinio deve considerarsi quella ordinaria, vale a dire in presenza.

Cordiali saluti.

Rosario Giorgio Costa



Paolo Giugliano



Maria Rachele Vigani

